

PROVVEDIMENTO N. 42 DEL 2 AGOSTO 2021

Oggetto: Riscontro sul ricorso [redacted] avverso il provvedimento disciplinare dalla Perdita di Qualifica [redacted]

VISTO il Decreto Legislativo 28 Settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana di Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della Legge 04 Novembre 2010, n. 183;

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132 raccolta n. 2134 del 29 Dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 Gennaio 2016;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione di Croce Rossa Italiana;

VISTO il risultato delle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche associative del Comitato Regionale C.R.I. Puglia, tenutesi in data 19 Aprile 2020;

VISTO il Verbale con cui l'Ufficio Elettorale Regionale CRI Puglia ha proceduto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale per le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, alla proclamazione degli Eletti;

VISTO il Ricorso presentato [redacted] avverso il Provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo [redacted] adottato nel corso del CD del 20 maggio 2021, e notificato all'interessato con provvedimento avente prot. n. [redacted] pervenuto a questo Comitato Regionale il 27 giugno 2021

CONSIDERATO che il Ricorso di cui al punto che precede è stato presentato nei termini di cui all'art. 7.4 del Regolamento sull'Organizzazione, le Attività, la Formazione e l'Ordinamento dei Volontari (di seguito solo Regolamento sull'Organizzazione) e che lo stesso deve essere definito, in base al medesimo articolo, entro il 26 agosto 2021;

VISTI gli atti del procedimento di perdita di qualifica disposto nei confronti del ricorrente, inoltrati a questo Comitato Regionale [redacted]

RILEVATO che il ricorso deve essere accolto per le motivazioni che seguono.

Il ricorrente lamenta l'inesistenza della motivazione del provvedimento che riporta riferimenti normativi assolutamente alieni alla permanenza nello status di socio.

In effetti le doglianze dedotte con il ricorso corrispondono al vero, tanto da rendere assolutamente putativa, e quindi inesistente, la motivazione del provvedimento. Oltre agli errati riferimenti normativi già evidenziati nel ricorso, cui ci si richiama, si evince anche il richiamo alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" integralmente abrogata dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" che ha dettato la nuova disciplina delle APS, figura giuridica non più afferente all'Associazione della Croce Rossa Italiana che è, da tempo, una Organizzazione di Volontariato. Sotto questo profilo quindi il provvedimento adottato è affetto da nullità insanabile, che viene in questa sede riconosciuta e dichiarata.

Tanto premesso per i motivi infra dedotti si

DETERMINA:

Di accogliere il ricorso presentato [REDACTED] nei termini e con le specificazioni indicate in parte motiva.

DATA

02/08/2021

Il Presidente Regionale CRI Puglia
Dott.ssa Ilaria Decimo